



# COMUNE di TRINITA'

Via Roma 1 – C.A.P. 12049 - Tel. 0172/66131 – Fax 0172/66482

PROVINCIA DI CUNEO  
*municipio@comune.trinita.cn.it*

Ordinanza n. 10/2020

**OGGETTO:** Riapertura delle aree gioco interne ai parchi e giardini pubblici

- Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 recante istituzioni del servizio sanitario nazionale;
- Vista la delibera del 31 gennaio 2020 del Consiglio dei Ministri che, al fine di fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'epidemia di COVID-19 dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dapprima il 30 gennaio 2020 come emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi, lo scorso 11 marzo 2020, come pandemia;
- Visto l'art. 1 comma 2 lettera b) del decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, come modificato dalla legge di conversione n. 35 del 22 maggio 2020, che prevede la possibilità di chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
- Visto il decreto della Regione Piemonte n. 63 del 22.05.2020 recante "Disposizioni attuative per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. n. 32 della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 58" che consente la riapertura di parchi e giardini pubblici con orari di apertura e modalità di accesso definite dalle Amministrazioni Comunali territorialmente competenti, con le modalità previste dall'art. 1 comma 1 lettera b) del D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- Dato atto che l'art. 1 comma 1 lettera b), primo periodo del D.P.C.M. 17.05.2020 dispone che l'accesso del pubblico ai parchi, oltre alle ville ed ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui art. comma b, primo periodo, del d. l. 16.05.2020 n.33 nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;
- Considerato altresì che l'art. 1 comma 1 lettera b, secondo periodo, del D.P.C.M. 17.05.2020 consente l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici per svolgere attività ludica di ricreazione all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 dello stesso D.P.C.M.;

- Rilevato che il nuovo disposto normativo consente l'accesso alle aree giochi ai bambini ed agli adolescenti accompagnati da adulti, in subordine alla condizione che tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine e che non si determinino assembramenti tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni persona presente nell'area) evidenziando che il rispetto delle norme di distanziamento fisico viene posto in capo alla responsabilità del genitore o dell'adulto accompagnatore o del ragazzo se almeno quattordicenne;
- Considerato dunque che il richiamo a questo principio di auto responsabilità del genitore o adulto accompagnatore consente di rendere nuovamente fruibili alla cittadinanza le aree giochi per bambini all'interno di parchi e giardini pubblici sulle quali il comune ha continuato a svolgere le attività di manutenzione e di controllo, verifica periodica delle condizioni degli arredi e delle attrezzature;
- Evidenziato che l'Amministrazione Comunale procederà alla pulizia e sanificazione giornaliera di tutte le attrezzature e dei giochi ludici presenti nelle aree pubbliche;
- Ritenuto che l'utilizzo sotto esclusiva responsabilità del genitore o adulto accompagnatore della attrezzature da gioco riguarda la valutazione preventiva sia dello stato di salute del minore, sia ciò che concerne l'adeguata pulizia di mani e oggetti utilizzati per il gioco sia soprattutto del rispetto delle misure anti contagio (distanza interpersonale di almeno 1 metro, divieto di assembramento, utilizzo della mascherina da parte di tutte le persone presenti) preliminarmente all'utilizzo dell'area gioco a tutela della sicurezza del bambino e del suo accompagnatore. In mancanza di tali requisiti l'attrezzatura da gioco non dovrà essere utilizzata ed eventuali criticità dovranno essere segnalate al Comune;
- Visto l'art. 10 del D.P.C.M. 17.05.2020 che prevede che il Prefetto territorialmente competente assicura l'esecuzione delle misure del decreto citato, nonché monitora l'attenzione delle restanti misure da parte delle Amministrazioni competenti;
- Ai fini di tutelare la salute pubblica ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs 267 del 18.05.2000 e s.m.i.;
- Ritenuta necessaria ed urgente l'adozione del presente provvedimento, trattandosi di atto che comporta misure finalizzate alla tutela della salute pubblica, non in contrasto delle misure statali e, pertanto, non rientrante nelle previsioni di cui all'art.3 comma 2 del d.l. 25.03.2020 n. 19;
- Visto lo Statuto Comunale;

## **ORDINA**

**la riapertura delle aree gioco interne ai parchi e giardini pubblici  
a condizione di un utilizzo responsabile  
dal giorno 15 giugno 2020**

- Nel rigoroso rispetto del distanziamento fisico tra le persone presenti nell'area di almeno 1 metro e dell'obbligo della mascherina per tutte le persone presenti nell'area al di sopra dei 6 anni di età, sotto l'esclusiva responsabilità del genitore o dell'adulto accompagnatore riguardo la valutazione preventiva sia dello stato di salute del minore, sia di ciò che concerne l'adeguata pulizia di mani, giochi ed attrezzature , sia soprattutto del rispetto delle misure anti-contagio (distanza interpersonale di almeno 1 metro, divieto di assembramenti, utilizzo della mascherina da parte di tutte le persone presenti) preliminarmente all'utilizzo dell'area gioco a tutela della sicurezza del bambino e del suo accompagnatore. In mancanza di tali requisiti, l'attrezzatura da gioco non dovrà essere utilizzata ed eventuali criticità dovranno essere segnalate al Comune.

### **AVVERTE**

che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della legge 07/08/1990 n. 24 e S.m.i.

### **AVVISA**

che il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a 3.000,00 ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25.03.2020 n.19.

### **RENDE NOTO**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Si rende manifesta la presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed apposizione di avvisi alla popolazione presso le aree in questione.

Trinità, 22/06/2020

**IL SINDACO**  
Ernesta ZUCCO